

Seminario


# L'attività di polizia in materia di rifiuti


**Relatore: Silvia Dubricich**

*Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Sondrio*

**Relatore: Remo Bongini**

*Commissario Aggiunto della Polizia Provinciale di Sondrio*





## Che cos'è un rifiuto?

L'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (così come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) ci dice:


### RIFIUTO

“è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”

in modo ancora più semplificato la DIRETTIVA 2008/98/CE 19 NOVEMBRE 2008 ci dice:

### RIFIUTO

“è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”



NON SONO RIFIUTI le COSIDDETTE

**"materie prime secondarie o prodotti secondari"**

(ART. 181 BIS D. Lgs. 152/06 introdotto dal D. Lgs. 4/2008) CHE:

- SIANO PRODOTTI DA UNA OPERAZIONE DI RIUTILIZZO, RICICLO O RECUPERO RIFIUTI
- SIANO INDIVIDUATE LA PROVENIENZA, LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI DAI QUALI SI POSSONO PRODURRE
- SIANO INDIVIDUATE LE OPERAZIONI DI RIUTILIZZO, RICICLO E RECUPERO CHE LE PRODUCONO
- SIANO PRECISATI I CRITERI DI QUALITA' AMBIENTALE E I REQUISITI MERCEOLOGICI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO
- ABBIANO UN EFFETTIVO VALORE ECONOMICO




Cosa sono i **SOTTOPRODOTTI**?

(ART. 183 lett. p) D. Lgs. 152/06 modificato D. Lgs. 4/2008)

SONO LE SOSTANZE ED I MATERIALI DI CUI IL PRODUTTORE NON INTENDE DISFARSI E CHE SODDISFANO **TUTTI** I SEGUENTI REQUISITI E CONDIZIONI:

- **SIANO ORIGINATI DA UN PROCESSO NON DIRETTAMENTE DESTINATO ALLA LORO PRODUZIONE**
- **IL LORO IMPIEGO SIA CERTO SIN DALLA FASE DI PRODUZIONE, INTEGRALE E AVVENGA NEL CORSO DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE OD UTILIZZAZIONE PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATO**
- **SODDISFINO REQUISITI MERCEOLOGICI E DI QUALITA' AMBIENTALE**
- **NON DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI PREVENTIVI O A TRASFORMAZIONI PRELIMINARI PER SODDISFARE I REQUISITI MERCEOLOGICI E DI QUALITA' DI CUI IN PRECEDENZA**
- **ABBIANO UN VALORE ECONOMICO DI MERCATO**



## Quindi i sottoprodotti

**SONO SOSTANZE OD OGGETTI DERIVANTI DA UN PROCESSO DI PRODUZIONE IL CUI SCOPO PRIMARIO NON E' LA PRODUZIONE DI TALE ARTICOLO**

PER I QUALI:

- E' CERTO CHE SARANNO ULTERIORMENTE UTILIZZATI
- POSSONO ESSERE UTILIZZATI DIRETTAMENTE SENZA ALCUN ULTERIORE TRATTAMENTO DIVERSO DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
- SONO PRODOTTI COME PARTE INTEGRANTE DI UN PROCESSO DI PRODUZIONE
- GARANTISCONO I REQUISITI NECESSARI AL LORO UTILIZZO E IL LORO IMPEGO NON COMPORTERA' IMPATTI COMPLESSIVAMENTE NEGATIVI SULL'AMBIENTE O LA SALUTE

## RACCOLTA - DEPOSITO TEMPORANEO

### RIFIUTO

smaltimento

recupero


### SOTTOPRODOTTO

non rientra mai nella  
categoria dei rifiuti

non esiste un elenco

possono produrre  
sottoprodotto tutte le  
imprese – piccola, media  
e grande

**M.P.S.**




## ESCLUSIONI

**SONO ESCLUSE DALLA NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI RIFIUTI O SONO REGOLATI DA APPOSITE NORMATIVE**

(art. 185 D. Lgs. 152/06 così come modificato D. Lgs. 4/2008):


- LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- **IL SUOLO NON CONTAMINATO E ALTRO MATERIALE ALLO STATO NATURALE ESCAVATO NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, OVE SIA CERTO CHE IL MATERIALE SARA' UTILIZZATO A FINI DI COSTRUZIONE ALLO STATO NATURALE NELLO STESSO SITO IN CUI E' STATO SCAVATO**
- I MATERIALI VEGETALI, LE TERRE ED IL PIETrame NON CONTAMINATI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI ALVEI DI SCOLO ED IRRIGUI
- I RIFIUTI RADIOATTIVI



## ESCLUSIONI

- I MATERIALI ESPLOSIVI IN DISUSO
- I RIFIUTI AGRICOLI (materiali fecali, paglia o altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.....)
- LE ACQUE DI SCARICO
- LE CARCASSE DI ANIMALI O I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
- I RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI RISORSE MINERALI E DALLO SFRUTTAMENTO DELLE CAVE





# CLASSIFICAZIONE


art. 184 D. Lgs. 152/06

I RIFIUTI SONO CLASSIFICATI SECONDO L'ORIGINE IN:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI

SONO CLASSIFICATI SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' IN:


- RIFIUTI PERICOLOSI
- RIFIUTI NON PERICOLOSI



# CLASSIFICAZIONE

## Cosa sono i RIFIUTI URBANI?


- RIFIUTI DOMESTICI (cioè provenienti da luoghi adibiti a civile abitazione)
- RIFIUTI NON PERCOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE
- RIFIUTI GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
- RIFIUTI VEGETALI DA GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI
- RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI



# CLASSIFICAZIONE


## Cosa sono i RIFIUTI SPECIALI?

- RIFIUTI DA ATTIVITA' AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI
- RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE NONCHE' RIFIUTI CHE DERIVANO DALLE ATTIVITA' DI SCAVO (ad eccezioni di quelli sottoposti alle procedure di recupero)
- RIFIUTI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI
- RIFIUTI DA LAVORAZIONI ARTIGIANALI
- RIFIUTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZIO
- RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, I FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE E DA ABBATTIMENTO DEI FUMI
- RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE



## CLASSIFICAZIONE


- MACCHINARI, APPARECCHIATURE DETERIORATI O OBSOLETI
- VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO O LORO PARTI
- COMBUSTIBILE DERIVANTE DA RIFIUTI



# CLASSIFICAZIONE

## Cosa sono i RIFIUTI PERICOLOSI?

- Sono i rifiuti non domestici indicati come tali con apposito asterisco nell'elenco dei rifiuti (allegato D al D. Lgs. 152/06) sulla base delle caratteristiche di pericolo, della composizione o delle provenienza indicati negli allegati G, H, I



## RIFIUTI ASSIMILATI

ARTT. 195/198 D. Lgs. 152/06 modificato D.Lgs. 04/08

I COMUNI POSSONO PROCEDERE ALLA ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA' AI FINI DELLA RACCOLTA E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

NON SONO ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI:

- I RIFIUTI PRODOTTI NELLE AREE PRODUTTIVE (COMPRESI I MAGAZZINI) SALVO I RIFIUTI DEGLI UFFICI, DELLE MENSE, DEGLI SPACCI, DEI LOCALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI O APERTI AL PUBBLICO
- I RIFIUTI PRODOTTI NELLE STRUTTURE DI VENDITA CON SUPERFICIE SUPERIORE A 300 MQ (SINO A 10.000 ABITANTI) O A 500 MQ (SOPRA A 10.000 ABITANTI)

PER IL CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA IL PRODUTTORE DOVRA' STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE

# Significato e lettura dei codici CER

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi.

1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/ Cee. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee.
2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/Cee, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.



3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco “\*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/Cee e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità  $\leq 55$  °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$ ,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale  $\geq 3\%$ ,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale  $\geq 25\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale  $\geq 1\%$ ,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale  $\geq 5\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale  $\geq 10\%$ ,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale  $\geq 20\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione  $\geq 1\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione  $\geq 0,5\%$ ,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione  $\geq 5\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione  $\geq 0,1\%$ ,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione  $\geq 1\%$ ;

## ESEMPIO

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 \* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 \* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 \* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02d

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 \* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 \* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 \* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 \* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 \* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose  
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10  
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio  
17 05 03 \* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose  
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  
17 05 05 \* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose  
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05  
17 05 07 \* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose  
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07  
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto  
17 06 01 \* materiali isolanti contenenti amianto  
17 06 03 \* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose  
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03  
17 06 05 \* materiali da costruzione contenenti amianto(i)  
(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come “pericoloso” è posticipata fino all’adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/Ce sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.  
17 08 materiali da costruzione a base di gesso  
17 08 01 \* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose  
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01  
17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione  
17 09 01 \* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio  
17 09 02 \* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)  
17 09 03 \* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose  
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

5. Ai fini del presente Allegato per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche; per “metallo pesante” si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/Cee del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

7. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/Cee, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/Cee sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee come modificata dalla direttiva 91/156/Cee.

8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/Cee. In casi eccezionali gli Stati membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/Cee.

9. Le decisioni adottate dagli Stati membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati membri.

10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.




## Indice

### Capitoli dell'elenco

- 01** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05** Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06** Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07** Rifiuti dei processi chimici organici
- 08** Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09** Rifiuti dell'industria fotografica
- 10** Rifiuti provenienti da processi termici
- 11** Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

- 12** Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13** Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14** Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15** Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16** Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17** Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18** Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19** Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata



# TERRE E ROCCE DI SCAVO

Art. 186 D. Lgs. 152/06 modificato D. Lgs. 4/2008

LE TERRE E ROCCE DA SCAVO, ANCHE DI GALLERIE, OTTENUTE COME SOTTOPRODOTTI, POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER:


**REINTERRI**

**RIMODELLAZIONI**

**RILEVATI**


Purchè

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti
- sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo
- l'utilizzo integrale sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari



## TERRE E ROCCE DI SCAVO

- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale
- sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti a bonifica
- le caratteristiche chimico - fisiche per l'impiego prescelto non determinino rischi per la salute o per l'ambiente. In particolare il materiale non deve essere contaminato con riferimento alla sua destinazione d'uso e deve essere compatibile con la destinazione d'uso stessa
- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata



## TERRE E ROCCE DI SCAVO

NOTA BENE:

LE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALORA NON UTILIZZATE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA SONO DA CONSIDERARSI RIFIUTI


I RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESTRAZIONE DI MARMI E PIETRE SONO EQUIPARATI ALLA DISCIPLINA DETTATA PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COSI' COME I RESIDUI DELLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI PIETRE E MARMI DERIVANTI DA ATTIVITA' NELLE QUALI NON VENGONO USATI AGENTI O REAGENTI NON NATURALI. QUALORA UTILIZZATI PER RECUPERI AMBIENTALI DEVONO SODDISFARE I REQUISITI TECNICI PER GLI SCOPI SPECIFICI E RISPETTARE I VALORI LIMITI DI CONTAMINAZIONE INDICATI NEL DECRETO LEGISLATIVO STESSO (ALL. 5).



# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le attività di gestione rifiuti comprendono:


- LA RACCOLTA
- IL TRASPORTO
- IL RECUPERO
- LO SMALTIMENTO
- IL CONTROLLO DELLE PREDETTE OPERAZIONI COMPRESO IL CONTROLLO SULLE DISCARICHE DOPO LA CHIUSURA



# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## SMALTIMENTO

SONO TUTTE LE OPERAZIONI ELENcate NELL'ALLEGATO B DEL D.  
LGS. 152/06




# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## RECUPERO

SONO TUTTE LE OPERAZIONI ELENcate NELL'ALLEGATO C DEL D.  
LGS. 152/06






# LA GESTIONE DEI RIFIUTI


## STOCCAGGIO

Sono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D. Lgs. 152/06 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D. Lgs. 152/06.

ESSENDO UNA ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E' SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE

# GESTIONE RIFIUTO






# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## DEPOSITO TEMPORANEO

E' il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo di produzione purchè:

- I rifiuti depositati non contengano sostanze inquinanti oltre le concentrazioni stabilite
- I rifiuti siano raccolti e avviati al recupero o allo smaltimento o con cadenza almeno trimestrale (INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITA' IN DEPOSITO) o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 mc per i rifiuti pericolosi o i 20 mc per i rifiuti non pericolosi (IN OGNI CASO IL DEPOSITO TEMPORANEO NON PUO' AVERE DURATA SUPERIORE ALL'ANNO)
- Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti


ALLE CONDIZIONI SOPRA ELENcate NON E' SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE



## AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

Tutti i soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 (PROCEDURA ORDINARIA).


Secondo le previsioni della norma regionale (l.r. 26/03) le competenze autorizzative sono in capo alle province fatto salvo le autorizzazioni di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, impianti a tecnologia innovativa o gli impianti di incenerimento soggetti alla disciplina AIA (potenzialità > 3 ton/ora per RSU)



# AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

## Iscrizioni ANGA

L'ISCRIZIONE all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, di BONIFICA DEI SITI, di COMMERCIO E INTERMEDIAZIONI DI RIFIUTI, di GESTIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI DI TITOLARITA' DI TERZI, di GESTIONE DI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO. SONO ESONERATI I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI E I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI NON PIU' DI 30 KG O 30 LT AL GIORNO DI PROPRI RIFIUTI PER I QUALI E' PREVISTA, PREVIA COMUNICAZIONE, ISCRIZIONE IN APPOSITO ELENCO.




# AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

## OPERAZIONI DI RECUPERO IN REGIME SEMPLIFICATO

PER SPECIFICHE TIPOLOGIE E QUANTITA' DEFINITE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, IL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 (INTEGRATO CON DECRETO 5 APRILE 2006 N. 186) E IL DECRETO 12 GIUGNO 2002 N. 161 FISSANO LE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI EFFETTATE DAI PRODUTTORI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE (AUTOSMALTIMENTO) E LE ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI E NON POSSONO ESSERE AMMESSE A PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AUTORIZZAZIONE.

IN PARTICOLARE DETTE OPERAZIONI POSSONO AVERE AVVIO DECORSO 90 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EFFETTUATA ALLA PROVINCIA COMPETENTE (PURCHE' VENGA RISPETTATE LE NORME TECNICHE E LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE INDICATE DALLA NORMA)

LA PROVINCIA ISCRIVE IN APPOSTO ALBO LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA COMUNICAZIONE; L'ISCRIZIONE VALE 5 ANNI.



# AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

## VEICOLI FUORI USO

Il d. lgs. 24 giugno 2003 n. 209 disciplina il trattamento, inteso come messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, ed in generale tutte le operazioni effettuate ai fini del recupero e dello smaltimento dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti. La realizzazione e gestione di un impianto di trattamento veicoli fuori uso è soggetto ad autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06.



# AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI


## CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Sono aree presidiate per la raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (art. 183 comma 1 lett. cc) D. Lgs. 152/06).

Vi si svolge unicamente attività di raccolta tramite raggruppamento per frazioni omogenee preliminare al recupero, trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico.

La realizzazione del centro di raccolta NON E' SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE ma è eseguita in conformità alla normativa in materia urbanistica ed edilizia ed il comune competente territorialmente dà comunicazione della realizzazione dell'opera alla Provincia e alla Regione.






# AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

## CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - I requisiti:

- collocazione adeguata e di facile accesso
- adeguata viabilità interna
- pavimentazione della zona scarico e deposito rifiuti
- recinzione non inferiore a 2 metri
- adeguata barriera esterna (alberature o simili)
- cartellonistica esterna (orari di apertura, rifiuti conferibili...)
- zone separate di conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi
- presidio durante le ore di apertura

I rifiuti conferibili sono quelli specificatamente elencati nel Decreto 8 aprile 2008 modificato dal Decreto 13 maggio 2009.

Devono essere adottate specifiche procedure per la contabilizzazione dei rifiuti non domestici in ingresso e per la contabilizzazione di quelli in uscita. Il deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro non deve essere superiore a tre mesi.



# GESTIONE DEI RIFIUTI-ADEMPIMENTI


## IL MUD

(ART. 189 comma 3 D. Lgs. 152/06 modificato da D. Lgs. 4/2008)

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi,
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di quelli derivanti da attività di recupero e smaltimento dei fanghi da impianti di trattamento acque e fumi,

COMUNICANO ANNUALMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE TERRITORIALMENTE LE QUANTITÀ E LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI RIFIUTI OGGETTO DELLE LORO ATTIVITÀ.

SONO ESCLUSI DALL'OBBLIGO GLI IMPRENDITORI AGRICOLI CON UN VOLUME DI AFFARI ANNUO NON SUPERIORE A 8.000 EURO, LE IMPRESE CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER I SOLI RIFIUTI NON PERICOLOSI LE IMPRESE E GLI ENTI CON MENO DI 10 DIPENDENTI




# GESTIONE DEI RIFIUTI-ADEMPIMENTI

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE MUD HANNO ALTRESÌ L'OBBLIGO DI TENERE UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO SU CUI ANNOTARE LE INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI RIFIUTI.

La compilazione del registro deve avvenire:


- per i produttori entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico
- per i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
- per i commercianti, intermediari, consorzi entro 10 giorni lavorativi dalla transazione
- per recuperatori e smaltitori entro due giorni dalla presa in carico dei rifiuti



# GESTIONE DEI RIFIUTI-ADEMPIMENTI

## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I SOGGETTI LA CUI PRODUZIONE ANNUA NON ECCEDE 10 TON PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E 2 TON PER QUELLI PERICOLOSI POSSONO ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI ANCHE TRAMITE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O SOCIETA' DI SERVIZI CHE PROVVEDONO ALLE REGISTRAZIONI CON CADENZA MENSILE



# GESTIONE DEI RIFIUTI-ADEMPIMENTI

## TRASPORTO RIFIUTI

Durante il trasporto effettuato da enti od imprese i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione.

TALE OBBLIGO NON VALE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO NE' PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI EFFETTUATO DAL PRODUTTORE IN MANIERA OCCASIONALE E SALTUARIA CHE NON ECCEDA I 30 KG O I 30 LT.

TALE OBBLIGO NON VALE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI EFFETTUATI IN MODO OCCASIONALE E SALTUARIO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CON IL QUALE SIA STATA STIPULATA APPOSITA CONVENZIONE. PER TALI IMPRESE AGRICOLE NON E' RICHIESTA NEANCHE L'ISCRIZIONE ALL'ANGA PER IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE